



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 91 del 11/06/2008**

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 14 aprile 2008, n. 218

Legge Regionale n. 11/01 - Procedura di Valutazione Impatto Ambientale – Realizzazione di un parco eolico nel comune di Castelluccio Valmaggione (Fg) - Proponente: Fortore Energia S.p.A. -

L'anno 2008 addì 14 del mese di aprile in Bari- Modugno, presso il Settore Ecologia,

IL DIRIGENTE

Ing. Antonello Antonicelli, sulla scorta dell'istruttoria espletata dall'Ufficio V.I.A., ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al prot. n. 6711 del 26.05.2006, la Fortore Energia S.p.A. – Piazza della Repubblica, 5 – Lucera (Fg) - presentava istanza di compatibilità ambientale per la realizzazione di un parco eolico costituito da n. 8 aerogeneratori, in loc. S. Caterina, nel comune di Castelluccio Valmaggione (Fg). In detta istanza la società proponente precisava che: "...il progetto di impianto eolico di Serra Santa Caterina originario (composto da 10 aerogeneratori) è stato assoggettato alla procedura di V.I.A. a seguito dell'iter di verifica di assoggettabilità a V.I.A...concluso con la Determinazione del Dirigente del Settore Ecologia 19 settembre, n. 373. L'alternativa di progetto...prevede l'installazione di 8 aerogeneratori (due in meno del progetto assoggettato a VIA) e tende a mitigare e/o risolvere le criticità rilevate dall'Assessorato all'Ecologia nel progetto originario...";
- con nota prot. n. 7981 del 29.06.2006, il Settore Ecologia invitava la società proponente a trasmettere gli elaborati concernenti l'intervento proposto alle amministrazioni interessate (Comune di Castelluccio Valmaggione e Provincia di Foggia) ed a provvedere al deposito ed alla pubblicazione dell'annuncio dell'avvenuto deposito dello studio di impatto ambientale così come disposto dall'art. 11, commi 1 e 2, L.R. n. 11/2001. Con la stessa nota invitava il Comune e la Provincia ad esprimere il parere di competenza, ai sensi dell'art. 11, comma 4, della predetta L.R.;
- con nota acquisita al prot. n. 13211 del 09.11.2006 pervenivano osservazioni in merito all'intervento in argomento da parte dell'Associazione LIPU – Sezione Provinciale di Foggia -;
- con nota prot. n. 13367 del 13.11.2006 il Settore Ecologia trasmetteva dette osservazioni alla società istante, "...con invito a presentare controdeduzioni in merito ai sensi dell'art. 12, comma 3, della L.R. N. 11/01...";
- con nota acquisita al prot. n. 2220 del 12.02.2007 la società proponente trasmetteva integrazioni documentali;

- con nota acquisita al prot. n. 6443 del 17.04.2007 il Responsabile III° Settore U.T. del comune di Castelluccio Valmaggione evidenziava delle discrepanze nell'iter procedurale e quindi invitava la società istante a fornire chiarimenti ed integrazioni documentali;
- con nota prot. n. 8619 del 28.05.2007 il Settore Ecologia forniva all'amministrazione comunale di Castelluccio Valmaggione delle precisazioni e nel contempo richiedeva il parere di competenza in merito all'intervento proposto;
- con nota acquisita al prot. n. 10138 del 22.06.2007 il Responsabile III° Settore U.T. del comune di Castelluccio Valmaggione comunicava che nulla osta alla realizzazione dell'impianto in argomento...“fatto salvo il rispetto, delle convenzioni sottoscritte con questo ente e delle procedure in essere ai fini dell'ottenimento di tutti i pareri e nulla osta da parte degli enti coinvolti nella procedura di che trattasi...”;
- con nota acquisita al prot. n. 10257 del 26.06.2007 la società proponente forniva i chiarimenti e le controdeduzioni richieste e trasmetteva le copie delle pubblicazioni dell'annuncio dell'avvenuto deposito sul quotidiano nazionale “La Stampa” , sul quotidiano locale “La Gazzetta del Mezzogiorno” , entrambi del 10.08.06, e sul B.U.R.P. n. 127 del 05.10.2006;
- con nota prot. n. 1102 del 22.01.2008 il Settore Ecologia comunicava alla società proponente che il Comitato Reg.le di VIA, nella seduta del 15.01.08, aveva rilevato le seguenti criticità:

Il parco in esame interessa un'area dotata di peculiarità naturalistiche ed ambientali di valore imprescindibile, in particolare quelle che la qualificano come elemento costitutivo di un sistema caratterizzato dalla diffusa presenza di valli fluviali e del vicino Lago di Occhito (vasto invaso artificiale), che si presenta come adatto ad accogliere uccelli acquatici in sosta;

- l'habitat del contesto investito dall'opera progettuale è dotato di caratteristiche di pregio: boschi (cerrete, faggete), arbusteti, gariga e macchia mediterranea, praterie, pareti rocciose e corridoi ecologici costituiti da solchi naturali;

- di fondamentale importanza per la conservazione delle popolazioni di uccelli è la definizione di corridoi ecologici utilizzati dagli stessi per gli spostamenti ciclici e sistematici nel territorio, di aree riproduttive e di alimentazione al fine di interdire in questi ambiti la realizzazione di impianti che potrebbero interferire pesantemente con la permanenza di specie importanti nel territorio;

- nell'area del parco eolico è di notevole importanza la presenza di vegetazione di origine spontanea localizzata lungo i corsi d'acqua che costituiscono importanti corridoi ecologici di collegamento tra il SIC-ZPS Monte Cornacchia-Bosco di Faeto e la zona umida del Lago di Torrebianca, un'area di straordinario interesse naturalistico, avente tutti i requisiti per essere classificata come ZPS, per la significativa presenza stabile di specie avifaunistiche (prioritarie e comunitarie ai sensi delle Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE) quali airone cinerino, airone rosso, airone bianco maggiore, garzetta, nitticora, cormorano (nidificante), cicogna bianca, ecc...;

- gli aerogeneratori del progetto ricadono nell'area dei suddetti corridoi ecologici interferendo con specie avifaunistiche prioritarie e/o comunitarie;

- secondo la giurisprudenza comunitaria, in situazioni analoghe verificatesi in altri Paesi della UE, cioè in

presenza di habitat e specie prioritarie pur in assenza di aree di protezione designate, interventi potenzialmente impattanti su di essi hanno comportato la condanna dello Stato membro. Infatti, in base agli art 1 e 2 della Direttiva Habitat 92/43/CEE il legislatore ha enunciato che lo scopo della Direttiva è quello di “contribuire a salvaguardare la biodiversità mediante la conservazione degli habitat, nonché della flora e della fauna selvatiche nel territorio europeo degli stati membri al quale si applica il trattato”. Con particolare riferimento a mantenere o ripristinare alcuni habitat e specie “in uno stato di conservazione soddisfacente” tali azioni vanno realizzati secondo il principio dell’integrazione ambientale e, in ultima analisi, dello sviluppo sostenibile. Inoltre, facendo riferimento alla Direttiva 79/409, nel art. 4 paragrafo 4 si dice che: “Gli stati membri adottano misure idonee a prevenire...l’inquinamento o il degrado degli habitat, nonché le perturbazioni dannose agli uccelli che abbiano conseguenze significative tenuto conto degli obiettivi del presente articolo”. Infine, la Corte di Giustizia ha stabilito che le disposizioni dell’art. 4, paragrafo 4, prima frase, erano applicabili ad un sito non classificato che avrebbe dovuto essere classificato come Zona di Protezione Speciale a decorrere dalla data di attuazione della Direttiva 79/409/CEE stessa. La Corte di Giustizia Europea ha inoltre affermato, nella causa Santo